

	Comune di Borgo San Giovanni Codice Ente n. 10917	C.C.	<b>3</b>	<b>23/03/2022</b>
	<b>APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2022</b>			

**COPIA**

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

### Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

Note:	L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di marzo alle ore 20,45, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con Decreto del Sindaco n° 05/2020, in attuazione dell'art.73 del D.L. n° 18/2020, convertito nella Legge n° 27/2020, è stato convocato il Consiglio Comunale. Alla trattazione del punto all'ordine del giorno sono presenti i Sig.ri:		
		Presenti	Assenti
	1 - REBUGHINI MOIRA	X	
	2 - BUONSANTE NICOLA	X	
	3 - CARUSO PARIDE	X	
	4 - UCCELLINI MAURO	X	
	5 - MARCOTTI GIORGIA	X	
	6 - SANGREGORIO ANTONIO	X	
	7 - OLDANI ATTILIO PAOLO	X	
	8 - FERRARI GIUDITTA CINZIA	X	
	9 - AMBROSIO MARCO		X
	10 - CALEGARI AGOSTINO	X	
	11 - MARCHESIN ALBERTO	X	

I Consiglieri sono tutti collegati da remoto con videocamera e dispositivo informatico.

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale Dott. Enrico Maria Giuliani collegato da remoto con dispositivo informatico.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco riferisce della conferma delle aliquote in vigore.

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad

aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Visto l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, a norma del quale *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”*;

CONSIDERATO CHE, a partire dall'anno d'imposta 2022, trovano applicazione le seguenti disposizioni normative relative all'IMU:

- a) Art. 1, comma 743, della Legge 234/2021: Limitatamente all'anno d'imposta 2022, la misura dell'IMU è ridotta al 37,5 per cento; l'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (*nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, mentre nel 2022 sale al 62,5%*).
- b) Art. 1, comma 751, della L. 160/2019: A decorrere dal 01/01/2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati; resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU, a pena di decadenza.
- c) Art. 5-*decies* del D.L. 146/2021, convertito nella Legge 215/2021: nel caso in cui i membri di uno stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso Comune oppure in Comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare (*la scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale*).
- d) Art. 78, comma 1, lettera d), e comma 3 del D.L. 104/2020: per l'anno d'imposta 2022, così come per la rata di saldo 2020 e per l'anno d'imposta 2021, resta confermata l'esenzione dal versamento dell'IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
- e) Decreto 20/07/2021: a decorre dall'anno di imposta 2022 corre l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane, il formato elettronico individuato dal Decreto 20/07/2021, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 15-*bis*, del D.L. 201/2011.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote del tributo per l'anno 2022 come segue:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
  - a. (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,6%**  
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi

le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

2. fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: **0,1%**
3. terreni agricoli: **0,99%**
4. aree fabbricabili: **1,06%**
5. altri immobili: **0,99%**
6. fabbricati D (con esclusione della categoria D/10): **0,99%**

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, che ha stabilito il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2023-2024 da parte degli Enti locali;
- il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 con il quale il termine suddetto è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2022;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*“le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economie e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18.02.2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione n. 18 del 16 settembre 2020;

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale;

Visti pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.L.vo N. 267/2000;

CON voti espressi nelle forme di legge per appello nominale ed in forma palese ed espressa, in conformità al punto 5) delle linee guida sullo svolgimento dei consigli comunali a distanza di cui al decreto sindacale n 05 del 13.11.2020:

▪ Consiglieri presenti	N. 10 (Dieci)
▪ Voti favorevoli	N. 10 (Dieci)
▪ Voti contrari	N. 0 (Zero)
▪ Astenuti	N. 0 (Zero)

## DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di stabilire per l'anno 2022 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,6%**  
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: **0,10%**
3. terreni agricoli: **0,99%**
4. aree fabbricabili: **1,06%**
5. altri immobili: **0,99%**
6. fabbricati D (con esclusione della categoria D/10): **0,99%**

3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.

4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente

CON voti espressi nelle forme di legge per appello nominale ed in forma palese ed espressa, in conformità al punto 5) delle linee guida sullo svolgimento dei consigli comunali a distanza di cui al decreto sindacale n 05 del 13.11.2020:

▪ Consiglieri presenti	N. 10 (Dieci)
▪ Voti favorevoli	N. 10 (Dieci)
▪ Voti contrari	N. 0 (Zero)
▪ Astenuti	N. 0 (Zero)

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Allegati:

- A) Parere tecnico
- B) Parere contabile

23/03/2022

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE  
F.to Moira Rebughini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Giuliani Dott. Enrico Maria

---

N. \_\_\_\_\_ R.P.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Del su esteso verbale di deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000.

Lì 26/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Giuliani Dott. Enrico Maria

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

La presente copia è conforme all'originale.

**Lì 26/04/2022** \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giuliani Dott. Enrico Maria

---

L'ufficio segreteria attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale dal giorno **26/04/2022** al giorno **11/05/2022**.

**Lì 26/04/2022** \_\_\_\_\_

L'UFFICIO SEGRETERIA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **06/05/2022** (decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione), art. 134, c.3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Giuliani Dott. Enrico Maria

---